

il trattamento fiscale nella cessione dei crediti

Con l'approssimarsi della chiusura d'anno si affaccia la possibilità, assai consolidata come politica aziendale, di procedere alla cessione dei crediti di natura commerciale per garantirsi il recupero degli stessi.

Mediante il contratto di cessione del credito, l'imprenditore, dietro un corrispettivo, trasferisce ad un terzo il proprio credito. La cessione può avvenire con la clausola:

- a) **pro soluto**, in base alla quale il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito, senza dunque rispondere di un'eventuale insolvenza del debitore ceduto;
- b) **pro solvendo**, in base alla quale il cedente garantisce al cessionario non solo l'esistenza del credito ma anche la solvibilità dello stesso essendo chiamato in causa in caso di inadempienza da parte del debitore.

In entrambi i casi si manifesta l'insorgenza di una perdita; nel caso di cessione del credito con la clausola **pro soluto**, è chiaro, però, che la stessa sarà di importo superiore in quanto il terzo cessionario del credito assume il rischio di non riuscire a recuperare le somme oggetto del credito. La cessione per essere efficace nei confronti del debitore ceduto deve essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario).

Da quel momento il debitore, avuto conoscenza del trasferimento, dovrà necessariamente provvedere al pagamento in favore del terzo cessionario.

Il **trattamento fiscale** delle perdite derivanti dalla cessione dei crediti appare diverso in relazione alle modalità di cessione del credito ovvero:

CESSIONE PRO SOLUTO Deducibile	CESSIONE PRO SOLVENDO Indeducibile
La perdita è certa e definitiva. La cessione <i>pro soluto</i> comporta, al momento del trasferimento, l'estinzione definitiva del credito nonché il rischio della possibilità per il cedente di subire gli effetti dell'insolvenza del debitore.	La perdita non è né certa né definitiva. La cessione <i>pro solvendo</i> comporta infatti, in caso di mancato incasso del credito, la retrocessione dello stesso al cedente con l'obbligo da parte di costui di rifondere quanto ricevuto.

Per completezza di informazione, è opportuno **sottolineare** che sulla base di quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, per poter beneficiare della piena deducibilità fiscale delle perdite, non sarebbe sufficiente la semplice cessione del credito con la clausola *pro soluto*. Al contrario sarebbe necessario che per i crediti ceduti, al momento della cessione, sussistano **prove documentali** (protesti, esecuzioni giudiziarie infruttuose ovvero attestazioni del consulente legale incaricato al recupero) che attestino la concreta **manifestazione della perdita del credito** oggetto di cessione; in pratica sarebbe necessario che i presupposti della “certezza” e “precisione” della perdita fossero riferiti non tanto agli effetti della cessione quanto alla condizione dei crediti stessi al momento della cessione.

Appare dunque opportuno, qualora si vogliano cedere crediti con la clausola *pro soluto* e si intenda anche dedursi fiscalmente la relativa perdita, acquisire idonea documentazione comprovante l'insolvenza del debitore.